

Citta' metropolitana di Torino

A1285- D.P.G.R. n. 10/R/2003 - Licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Chisola, in Comune di None, ad uso agricolo, richiesta dal Sig. PASCETTA ROBERTO.

Pratica N. A/1285 ASSENSO

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3680 del 20/06/2023; Pratica n. A/1285

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio al Sig. PASCETTA ROBERTO residente in None, Via Case sparse (Cascina Confiengo) - C.F. *omissis* - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Chisola, in Comune di None ad uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso tra il **1° MAGGIO** ed il **30 SETTEMBRE** di ogni anno, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa azionata da trattrice, in modo che la portata massima non superi 20 l/s, la portata media non superi 0,52 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **6.900 mc**, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di None, distinti in Catasto dal Foglio n. 16 particelle nn. 138-139-140-141-142-145-137-146-147-148-153-154 aventi la superficie complessiva di **Ha 02.44.70**;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì **essere garantito il Deflusso Ecologico** del corpo idrico ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, l'attingimento in questione **dovrà essere sospeso** ogni qualvolta **la portata del corso d'acqua**, nel tratto considerato, sia **uguale od inferiore al valore del Deflusso Ecologico** pari a 2.870 l/s nel mese di maggio e pari a 1.070 l/s nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
4. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento; essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse;
5. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
6. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso agricolo** relativo alla annualità 2023, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2024-2025 e 2026 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

7. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

"(... omissis ...)